

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-3291 del 15/06/2026
Oggetto	DPR n. 59/2013, L.R n.13/2015. Bagnacavallo Bioenergia - con sede legale in viale del Lavoro n.33, San Martino Buon Albergo (VR) e attività di produzione di biometano, sita in Comune di Bagnacavallo, via Chiara n. 11/L - Modifica non sostanziale dell'AUA rilasciata da ARPAE di Ravenna con DET-AMB-2024-6331 del 14/11/2024 e smi.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-3462 del 15/06/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Ravenna
Responsabile adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno quindici GIUGNO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

OGGETTO: DPR n. 59/2013, L.R n.13/2015. **Bagnacavallo Bioenergia** - con sede legale in viale del Lavoro n.33, San Martino Buon Albergo (VR) e attività di produzione di biometano, sita in Comune di Bagnacavallo, via Chiara n. 11/L - **Modifica non sostanziale dell'AUA** rilasciata da ARPAE di Ravenna con DET-AMB-2024-6331 del 14/11/2024 e smi.

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

VISTE

- l'AUA rilasciata da ARPAE con DET-AMB-2024-6331 del 14/11/2024 a favore della Ditta **Bagnacavallo Bioenergia (C.F.-P.IVA: 05036290236)** con sede legale in viale del Lavoro n.33, San Martino Buon Albergo (VR) e attività di produzione di biometano, in Comune di Bagnacavallo, via Chiara n. 11/L comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ai sensi dell'art. 269 del Dlgs. 152/2006 e smi);

- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali (ai sensi dell'art. 112 del Dlgs 152/2006 e smi);
- comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento (ai sensi del Dlgs n. 152/2006 e smi del Regolamento Regionale 19 Marzo 2024 n. 2);
- Valutazione di impatto acustico (ai sensi della Legge n. 447/1995);

L'istanza presentata dalla Ditta Bagnacavallo Bioenergia soc. agr. srl (**C.F.-P.IVA: 05036290236**) allo Sportello dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna in data 20/03/2026, acquisita da questa Agenzia con PG 2026/51770 del 20/03/2026 - pratica Sinadoc 11641/2026, relativa alla richiesta di modifica non sostanziale dell'AUA rilasciata da ARPAE con DET-AMB-2024-6331 del 14/11/2021 e smi, sopra citata ed è da ricomprendere all'interno della PAS in capo all'Unione dei Comuni, a seguito dei seguenti interventi:

- Eliminazione baie di carico dei mezzi adibiti al trasporto di biometano (carri bombolai) e inserimento del punto di consegna per immissione in rete biometano SNAM;
- Spostamento e modifiche di elementi dell'impianto (vasca prelievo, caldaia di back up, torcia, sala tecnica, trincea digestato solido e insilati, trincea stoccaggio pollina, upgrading);
- Variazione taglia cogeneratore;
- Variazione taglia compressore per immissione in rete;
- Modifiche alla viabilità interna, alla recinzione di impianto e all'invaso di laminazione;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- DGR n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V".
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);
- Decreto direttoriale MASE 309-28/06/2023.

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di scarichi di acque reflue:

- D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "Norme in materia ambientale" - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale" e smi, recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate al Comune relativamente all'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche;

- L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- DGR n. 1053 del 9 giugno 2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti:

- L.R. 6 marzo 2007, n.4 "Adeguamenti normativi in materia ambientale". Modifiche leggi regionali" - capo III, recante disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari;
- Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 25 febbraio 2016, recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato";
- Regolamento Regionale 19 Marzo 2024, n.2 in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue.

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di impatto acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;
- DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122." CAPO III ART. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- DGR 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE SinaDoc n. 11641/2026, emerge che:

- la Ditta Bagnacavallo Bioenergia società agricola srl ha presentato allo Sportello dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna apposita istanza di modifica non sostanziale dell'AUA rilasciata da ARPAE con Determina Dirigenziale 2024/6331 del 14/11/2024 e smi, a seguito di alcuni interventi e in particolare a seguito della variazione della potenza del motore del cogeneratore, con riduzione di taglia da 635 kWel a 550 kWel;

- L'intervento non prevede l'attivazione di nuovi punti di scarico nel reticolo idrografico superficiale e non prevede alcuna modifica da apportare alla ricetta di alimentazione, al processo di digestione anaerobica. I volumi di digestato prodotto rimangono invariati;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 4, comma 1) del DPR n. 59/2013, è stata esperita la verifica di correttezza formale della domanda che risultava completa ai fini dell'avvio del procedimento;

VISTA la richiesta di integrazioni inoltrata alla Ditta dall'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e acquisita da ARPAE con PG 2026/59710 del 01/04/2026 e le integrazioni presentate dalla Ditta, acquisite da questa Agenzia con PG 2026/82462 del 06/05/2026;

VISTO che null'altro muta rispetto a quanto autorizzato con l'AUA rilasciata con DET-AMB-2024-6331 del 14/11/2024 e smi;

ACCERTATO che la Ditta Bagnacavallo Bioenergia soc. agricola srl ha provveduto al versamento degli oneri istruttori in data 01/04/2026 come previsto dal Tariffario ARPAE mediante PagoPA;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini delle verifiche antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

RITENUTO pertanto che sussistono gli elementi per procedere con il rilascio della modifica non sostanziale dell'AUA a favore della Ditta Bagnacavallo Bioenergia soc. agr. srl, nel rispetto di condizioni e prescrizioni per l'attività di produzione di biometano sita in Comune di Bagnacavallo, via Chiara n. 11/L e che verrà ricompresa all'interno del procedimento di PAS;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 31 del 19/01/2026 avente ad oggetto: "Approvazione della Deliberazione n. 151/2025 di ARPAE relativa a nuove disposizioni sull'assetto organizzativo generale dell'Agenzia;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL-2024-102 del 08/10/2024 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna Area Est (ora Autorizzazioni ambientali e Energia) ;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est (ora Autorizzazioni ambientali e

Energia) e n. DET- 2024-796 del 24/10/2024, con la quale è stato conferito l'incarico di funzione "Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche SAC-RA (ora SAE Ravenna);

DATO ATTO che ai sensi di quanto previsto all'art. 6 bis L.n. 241/1990 nei confronti del responsabile del procedimento e della Dirigente non sussistono situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziale;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi, del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia ARPAE di Ravenna:

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

- 1. DI ADOTTARE E RILASCIARE L'AUA per modifica NON SOSTANZIALE della precedente rilasciata da ARPAE con DET-AMB-2024-6331 del 14/11/2024 e smi a favore di **Bagnacavallo Bioenergia soc. agr. srl (C.F.-P.IVA: 05036290236)** con sede legale in Comune di San Martino Buon Albergo (VR) e attività di produzione di biometano in Comune di Bagnacavallo, Via Chiara n. 11/L, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:**

MATRICE AMBIENTALE	TITOLO DI CUI ALL'ART. 3 C. 1 D.P.R. 59/2003	ENTE COMPETENTE
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/2006	ARPAE
Acque	Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	Comune
Suolo	Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento (ai sensi del Dlgs n. 152/2006 e smi del Regolamento Regionale 19 Marzo 2024 n. 2);	ARPAE

- 2. DI CONFERMARE, senza alcuna variazione, tutto quanto indicato nell'AUA di cui alla determina ARPAE DET-AMB-2024-6331 del 14/11/2024 e smi, non oggetto della presente modifica di AUA.**
- 3. Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.**

Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

- ogni modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
 - ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006
4. La presente AUA per modifica non sostanziale è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
 5. Di MANTENERE invariata la **validità dell'AUA** fissata pari a **15 anni a partire dalla data del precedente rilascio alla Ditta (14/11/2024)** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013.
 6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
 7. DI DARE ATTO che il Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
 8. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e da ricomprendere all'interno della procedura di PAS in capo all'Unione dei Comuni.

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e del d.lgs. n. 196/2003, il Titolare del trattamento dei dati personali è individuato nel Direttore Generale, mentre il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è individuato nel Responsabile Area Autorizzazioni ambientali e Energia Est, per i dati personali gestiti dall'Area medesima;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Responsabile
del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Ravenna
Area Est
Dott.ssa Tamara Mordenti

Emissioni in atmosfera ai sensi**(Art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi)**■ **INTRODUZIONE**

Ditta	BAGNACAVALLO BIOENERGIA SOC. AGR. SRL
Impianto	Attività di produzione di biometano
Ubicazione	Comune di Bagnacavallo, via Chiara snc, località Villa Prati

PARTE DESCRITTIVA E VALUTAZIONI ISTRUTTORIE

- L'istanza di PAS presentata dalla Società Bagnacavallo Bioenergia soc. agri. s.r.l. ha lo scopo di apportare delle migliorie tecniche rispetto al progetto precedentemente autorizzato in fase di conversione per la produzione di biometano con Determina conclusiva Pratica VBG n. 2716/2024//10/2024/PAS Fasc. 2024/06 09/135 pg. n. 89291 del 14/11/2024, e successiva variante Pratica VBG n. 3878/2025//PE 18/2025/PAS del 06/08/2025
- Le modifiche riguardano principalmente il lay-out generale dell'impianto, con ricollocazione di parte delle strutture previste e, in alcuni casi, ridimensionamento o eliminazione di alcune componenti. Nello specifico:
 - eliminazione dal layout di impianto delle baie di carico dei mezzi adibiti al trasporto biometano e inserimento del punto di consegna per immissione in rete biometano SNAM;
 - Ricollocazione elementi di impianto: spostamento della vasca di prelievo, spostamento della predisposizione caldaia di back-up, spostamento della torcia, riallineamento sala tecnica al servizio di impianto di digestione e spostamento delle trincee di stoccaggio digestato solido e trincee insilati;
 - variazione dimensioni della trincea dedicata allo stoccaggio della pollina;
 - spostamento e lieve modifica dimensioni della trincea coperta di deposito del separato solido;
 - variazione taglia cogeneratore, ovvero riduzione di taglia da 635 kWel a 550 kWel;
 - variazione taglia del compressore per l'immissione in rete;
 - modifiche alla viabilità interna e alla recinzione di impianto;

A. VALORI LIMITE DI EMISSIONE

PUNTO DI EMISSIONE E1 – NUOVO COGENERATORE DA 550 kWe - 1,293 MWt

Portata umida	2268	Nmc/h
Portata secca	2023	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	24	h/g
Temperatura	415	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

NOx	190	mg/Nmc
SOx	60	mg/Nmc
COV (espressi come C-organico Totale escluso il metano) ^(*)	40	mg/Nmc
HCl	2	mg/Nmc

^(*)Escluso il metano

I limiti sopra indicati sono riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15%

PUNTO DI EMISSIONE E2 – CALDAIA DI EMERGENZA A BIOGAS - PTN 170 kWt

Portata massima (umida)	1800	Nmc/h
Durata	emergenza	h/g
Altezza minima	3	m
Temperatura	600	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nmc
NOx	200	mg/Nmc
SOx	100	mg/Nmc
COV (espressi come C-organico Totale escluso il metano) ^(*)	20	mg/Nmc
CO	150	mg/Nmc
Composti del Cloro (espressi come HCl)	2	mg/Nmc

(*) Escluso il metano

I limiti sopra indicati sono riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%

PUNTO DI EMISSIONE E3 – IMPIANTO DI UPGRADING

Portata massima	600	Nmc/h
Durata	24	h/g
Altezza minima	5	m
Temperatura	40/50	°C

Si tratta di un impianto a due stadi non soggetto a limiti in quanto CO2 biologica e che non necessita di combustibile ausiliario. Secondo quanto dichiarato dal costruttore, l'efficienza di abbattimento del metano nell'off gas è pari a circa il 99%.

PUNTO DI EMISSIONE E4 – TORCIA DI EMERGENZA DELLA CAPACITA' NOMINALE DI 1200 Nmc/h

Portata massima	1200	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Temperatura	950	°C

1. **I valori limite di emissione degli inquinanti**, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
2. La **valutazione di conformità** delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.
3. Qualora vengono eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in

autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

4. I risultati analitici dei controlli/monitoraggi eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche. Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni".

Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato;

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quanto l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato di Misurazione" previa detrazione di incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del Gestore e valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

B. PRESCRIZIONI PER LA MESSA IN ESERCIZIO E LA MESSA A REGIME

1. **Per il punto di emissione modificato E1, dovranno essere espletate le procedure di autocontrollo previste dall'art.269 del D.Lgs n.152/2006 e smi, all'atto della messa a regime. In tal senso la Ditta è tenuta ad effettuare tre autocontrolli analitici alle emissioni in un periodo rappresentativo di funzionamento degli impianti (circa 10 giorni). Gli esiti degli autocontrolli analitici devono essere poi trasmessi a ARPAE SAE e al Servizio Territoriale ARPAE competente.**
2. In ottemperanza all'art. 269 c. 6 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) o attraverso portali dedicati, a Arpae SAE, al Servizio Territoriale ARPAE competente e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:
 - la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
 - i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati **possibilmente** nelle condizioni di esercizio più gravose, di norma entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime.

- Possono essere stabiliti dall'Autorità Competente (Arpae SAE) tempi di comunicazione dei dati superiori a 30 giorni, nel caso di comprovate necessità tecniche diverse (ad esempio IPA, PCB che necessitano di tempi analitici superiori).
3. Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni; Arpae SAE può concedere eventuali deroghe a tale intervallo temporale, previa motivata e preventiva comunicazione da parte del Gestore. Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo Arpae, specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.
 4. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massima imposto in autorizzazione, **il valore assoluto della** differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.
 5. **DI INDICARE** quale termine ultimo per la messa a regime del **punto di emissione E1 modificato il 30/12/2026**. Entro tale data, la Società è tenuta a comunicare ad ARPAE SAE e al Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, la data di messa in esercizio, la data effettiva di messa a regime e procedere con gli adempimenti previsti al precedente punto 1);
 6. DI CONFERMARE per le emissioni potenzialmente odorigene, quanto precedentemente indicato, ovvero dovrà essere effettuata: la caratterizzazione olfattometrica delle sorgenti emissive mediante campagne di misura per almeno due anni dall'entrata in funzione dell'impianto, con campagne condotte per almeno due volte all'anno in diverse stagioni, seguendo le disposizioni del Decreto Direttoriale MASE 309/2023 e la norma UNI EN 13725:2022. A conclusione dei due anni di monitoraggio si prescrive l'attualizzazione delle simulazioni dell'impatto odorigeno con i flussi emissivi misurati ed il confronto dei valori di accettabilità del DD MASE sui punti recettore già individuati nella relazione tecnica "6585109-1.9 "Valutazione emissioni odorigene" di maggio 2024.
 7. Di indicare, per i controlli che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **un autocontrollo analitico con frequenza annuale per il punto di emissione E1**. La data, l'orario, i risultati delle misure di autocontrollo, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati (o allegati),

appena disponibile l'esito analitico, su un apposito **registro**, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE competente, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti.

Sullo stesso registro la Ditta è tenuta ad annotare:

- **le manutenzioni, ordinarie e straordinarie, da effettuare sui sistemi di abbattimento installati, con frequenza almeno annuale, e le eventuali anomalie degli stessi;**
- **i periodi di utilizzo della caldaia di emergenza (E2) e i periodi di utilizzo della torcia (E4).**

C. MONITORAGGI A CARICO DEL GESTORE

1. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, a Arpae SAE e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.
2. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
 - dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAE) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 - rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
 - nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

D. PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

1. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

2. I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
3. I metodi di misura manuali o automatici ritenuti idonei per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali. In relazione alla complessità e alla variabilità del contesto industriale/impiantistico presente sul territorio regionale, la successiva tabella riporta generalmente per ogni inquinante, sostanza chimica o grandezza fisica, una gamma di metodi ritenuti adeguati e che possono essere utilizzati per le relative determinazioni.

E. PRESCRIZIONI IN CASO DI GUASTI E ANOMALIE

1. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
 - l'attivazione di un eventuale **sistema di abbattimento** di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un **sistema di abbattimento**;
 - la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 - la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento;
2. Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, nonché in tutti i casi in cui

si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale. Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAE) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

F. PUNTI DI MISURA E CAMPIONAMENTO

1. I **camini di emissione** devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.
2. I sistemi di **accesso** degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.
3. Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si

renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

4. Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.
5. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.
6. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
 - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
 - protezione , se possibile, contro gli agenti atmosferici.
7. Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.
8. Ai sensi dell'art.294 del Dlgs n.152/2006 e smi gli impianti di potenza termica nominale per singolo focolare superiore a 1,16 MW, o di potenza termica nominale complessiva superiore a 1,5 MW e dotati di singoli focolari di potenza termica nominale non inferiore a 0,75 MW, devono essere dotati di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile, al fine di ottimizzare il rendimento di combustione.

G. METODI MANUALI E AUTOMATICI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI

1. Per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni indicati al precedente punto 1., **i metodi di riferimento sono quelli riportati nella successiva tabella** che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali ISO, altre norme internazionali o nazionali previgenti.

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteria generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*) UNI EN 13284-2: 2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazione>20 mg/mc)
Polveri PM ₁₀ e/o PM _{2,5} (determinazione della concentrazione in massa)	UNI EN ISO 23210:2009 (*); VDI 2066 parte 10; US EPA 201-A
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Protossido di Azoto (N ₂ O)	UNI EN ISO 21258:2010
Ammoniaca	US EPA CTM-027; UNI EN ISO 21877:2020(*) UNICHIM 632:1984
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
Metano (CH ₄)	UNI EN ISO 25140:2010; UNI EN ISO 25139:2011
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT) con esclusione del Metano	UNI EN 12619:2013 + UNI EN ISO 25140:2010
Acido Cloridrico (HCl) Cloro e suoi composti inorganici espressi come HCl	UNI EN 1911:2010 (*); UNI CEN/TS 16429:2021 (metodo di misura automatico); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
<p>(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni</p> <p>(**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per emissioni/flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare <u>non</u> sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati; laddove non siano disponibili metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati, invece, potranno essere utilizzati metodi adeguati ad emissioni assimilabile ad aria ambiente, adottando gli opportuno accorgimenti tecnici in relazione alle caratteristiche dell'emissione.</p>	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;

altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

8. I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta

e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- le **difformità** accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali**(Artt.124 e 125 del Dlgs n.152/2006 e smi)****■ INTRODUZIONE**

Ditta	BAGNACAVALLO BIOENERGIA SOC. AGR. SRL
Impianto	Attività di produzione di biometano
Ubicazione	Comune di Bagnacavallo, via Chiara snc, località Villa Prati

PARTE DESCRITTIVA E VALUTAZIONI ISTRUTTORIE

- Le acque da scaricare sono costituite da acque reflue domestiche, provenienti dai servizi igienici dell'attività di produzione di biometano mediante l'utilizzo di biogas prodotto dalla digestione anaerobica di biomasse di origine agricola. Tali acque, previo trattamento di decantazione, disoleazione e trattamento biologico finale in una fossa Imhoff e filtro batterico, vengono scaricate in un fosso stradale di via Chiara.
- Rispetto a quanto autorizzato in precedenza, le modifiche in oggetto, relativamente agli scarichi idrici, hanno comportato un intervento di adeguamento delle reti fognarie delle acque dei piazzali e della rete percolati.

A. PRESCRIZIONI

1. Lo scarico delle acque reflue domestiche deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni tecniche previste dalla Delibera Regionale n. 1053/2003;
2. Devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti atti a garantire il rapido e regolare deflusso dei reflui, al fine di evitare ristagni maleodoranti e/o proliferazione di insetti;
3. Devono essere adottate adeguate procedure di controllo e un adeguato livello di conservazione, manutenzione, funzionamento e pulizia degli impianti di trattamento delle acque reflue domestiche (decantazione, disoleazione, fossa Imhoff e filtro batterico anaerobico), anche tramite periodiche asportazioni del materiale sedimentato. Tutti i rifiuti prodotti in tale operazione dovranno essere smaltiti nel rispetto della normativa vigente;
4. I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
5. il pozzetto ufficiale di prelevamento e/o il punto di prelievo devono essere idonei al prelevamento di campioni;
6. Nel caso si verificano imprevisti tecnici al sistema di trattamento depurativo delle acque reflue che modificano provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, va data tempestiva comunicazione al Settore Area e Territorio dei Comuni della Bassa Romagna e al Servizio Territoriali ARPAE competente, indicando tra l'altro le cause dell'imprevisto ed i tempi necessari per il ripristino della situazione preesistente.

B. PIANO DI GESTIONE DELLE AREE SCOPERTE

L'insediamento è dotato di n. 2 reti fognarie distinte ed indipendenti:

- Rete fognaria delle acque piovane che raccoglie le acque dei piazzali, che sono stoccate provvisoriamente in un vaso in terra e quindi inviate al trattamento di digestione anaerobica;
- Rete degli eluati che raccoglie i liquidi di sgrondo prodotti dal deposito degli insilati e delle biomasse. Gli eluati sono raccolti ed inviati alla prevasca dell'impianto, prima di essere avviati al trattamento presso l'impianto di digestione anaerobica.

C. PRESCRIZIONI RELATIVE AL BACINO DI LAMINAZIONE E GESTIONE DELLE AREE SCOPERTE

1. E' prevista la costruzione di n. 2 invasi in terra con la funzione di invasare le acque di pioggia che dilavano i piazzali di transito prima del loro riutilizzo in alimentazione all'impianto biogas. L'acqua sarà inviata, per il tramite di apposite elettropompe, nella prevasca dell'impianto di digestione anaerobica e servirà per la regolazione della concentrazione di sostanza secca all'interno delle vasche di processo dell'impianto. In ottemperanza a quanto prescritto dal Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, deve essere prevista la realizzazione di un sistema di svuotamento emergenziale (pozzetto con valvola saracinesca) delle vasche di laminazione da attivarsi in caso di evento meteorico intenso e/o in caso di malfunzionamento dell'impianto di sollevamento a servizio del riuso delle acque nel sistema di lavorazione. Tale scarico dovrà garantire una portata non superiore a 15 l/s/ha di superficie oggetto di intervento. Dovrà quindi essere installata una valvola a saracinesca che di norma deve essere mantenuta chiusa, sarà da aprire solo in condizioni emergenziali.

2. Il Piano di Gestione delle aree scoperte comprende:

- manutenzione della valvola a saracinesca con cadenza semestrale e opportuna registrazione in documento dedicato;
- check list a compilazione obbligatoria con annotazione di tutte le manutenzioni effettuate e sottoscritte dall'operatore;
- formazione del personale relativamente alle procedure inserite nel suddetto documento;
- descrizione di azioni atte a migliorare la qualità delle acque in ingresso al bacino di laminazione (pulizia tratti reti fognarie piazzali e trincee ecc...) al fine di evitare eventuali fenomeni di fermentazione che possono avere ripercussioni dell'impatto odorigeno;
- descrizione, nel caso in cui vi sia la necessità di attivare lo scarico di acque meteoriche dal bacino in acque superficiali, delle azioni propedeutiche da mettere in atto prima dello scarico con avviso **a Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale e ad ARPAE:**
- **Analisi con cadenza annuale delle acque meteoriche di dilavamento con la ricerca dei seguenti parametri: idrocarburi, BOD5, COD, solidi sospesi, azoto ammoniacale, azoto nitroso, azoto nitrico, pH.**

Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento

(Art. 112 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi)

■ INTRODUZIONE

Ditta	BAGNACAVALLO BIOENERGIA SOC. AGR. SRL
Impianto	Attività di produzione di biometano
Ubicazione	Comune di Bagnacavallo, via Chiara snc, località Villa Prati

PARTE DESCRITTIVA E VALUTAZIONI ISTRUTTORIE

La produzione di digestato stimata sarà pari a circa **45.742 mc l'anno**, di cui **38.881 mc** di digestato separato chiarificato e **9.802 mc** di separato solido.

Il **digestato grezzo** sarà stoccato per un periodo non inferiore a 30 gg nel nuovo post digestore che verrà costruito e utilizzato come vasca di stoccaggio con recupero biogas grazie alla presenza di un gasometro integrato.

Il **digestato liquido** verrà stoccato all'interno di tre vasche di stoccaggio dotate di tenda antiodore con volume utile complessivo pari a 22.789 mc (**lo stoccaggio minimo di 180 giorni è pari a 19.080 mc/a**).

Il **digestato solido** verrà invece depositato in trincea dotata di tettoia, quindi con copertura come previsto dalla DGR 1495/2011. Tale area garantisce un volume utile di stoccaggio pari a 2.907,72 mc (lo stoccaggio minimo di 90 giorni è pari a 2417 mc/a).

L'attività di utilizzo agronomico deve essere aggiornata con comunicazione di utilizzo agronomico

PRESCRIZIONI

1. la Ditta dovrà sempre tenere a disposizione degli organi di controllo le **Schede di Sicurezza aggiornate relative ai prodotti coadiuvanti**;
2. **la lettiera** avicola potrà essere depositata nella trincea coperta dedicata per un massimo di **72 h** prima di procedere al caricamento, **il quantitativo massimo istantaneo previsto è di 500 ton**;
3. **la Ditta dovrà** provvedere, prima dell'avvio dell'attività, all'effettuazione della **relazione di collaudo delle vasche di stoccaggio del digestato liquido di nuova realizzazione**. **I documenti attestanti il collaudo dovranno essere tenuti a disposizione degli enti di controllo**;
4. L'Azienda è assoggettata agli obblighi e adempimenti previsti dal Regolamento Regionale n.2/2024, in particolare relativi all'obbligo di comunicazione e di tenuta del Registro delle

utilizzazioni;

5. L'utilizzo agronomico deve avvenire in conformità con le disposizioni del vigente Regolamento Regionale 19 Marzo 2024, n.2, in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.